



Prot. 1764 Nusco, li 17 GIU 2025

Al Resp. del Settore IV  
Tecnico-Manutentivo del Comune di Montella (AV)  
P.E.C.: [protocollo.montella@asmepec.it](mailto:protocollo.montella@asmepec.it)

**OGGETTO:** LL.RR. 33/93 e 24/95 e s.m. i. – Progetto per la ristrutturazione architettonica, incremento di superficie abitabile e cambio di destinazione d'uso del piano terra di un fabbricato sito alla via F. Bonavitacola n.37, in catasto al foglio 32 particella 246 sub 4, 5 e 6, nel Comune di Montella – Richiedente: Cianciulli Maria Grazia-

**Premesso che:**

- parte del territorio del comune di Montella (AV), ricade nell'ambito della perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini, definita con D.G.R.n° 1539 /2003;
- il suddetto Comune ha trasmesso ISTANZA, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1431 in data 23.05.2025, ai fini del rilascio del nulla osta per la esecuzione dei lavori specificati in oggetto;
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, ha attestato:
  - ✓ *che l'intervento ricade all'interno della perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini ed in particolare, con riferimento alla zonizzazione del Parco, in zona C c.d. "Area di Riserva Controllata";*
  - ✓ *che il progetto è compatibile con Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania dell'11 giugno 2003 n. 378;*
  - ✓ *che l'intervento ricade in zona IS c.d. "Insediamento Storico" del Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2017;*
  - ✓ *che il progetto è compatibile con la vigente disciplina.*

**Visto:**

- il progetto presentato;
- la Legge n. 394/1991;
- la L.R. n 33/93, art. 15;
- la L.R. n. 24/1995, art. 5;

**Considerato che** dalla documentazione trasmessa ed esaminata, **si riscontra la compatibilità con le norme di salvaguardia del Parco dei Monti Picentini**

Per i motivi di cui in premessa, per quanto di competenza, si concede

**NULLA-OSTA**

ai fini delle determinazioni di cui all'art. 15 della L.R. n° 33/93 e s.m.i. ed art. 5 della L.R. n. 24/1995, al progetto per la ristrutturazione architettonica, incremento di superficie abitabile e cambio di destinazione d'uso del piano terra di un fabbricato sito alla via F. Bonavitacola n.37, in catasto al foglio 32 particella 246 sub 4, 5 e 6, nel Comune di Montella –  
Richiedente: Cianciulli Maria Grazia-

**Si prescrive:**

- a) tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci nonché le persiane avvolgibili;
- b) i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- c) le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- d) le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.
- e) i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- f) le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
- g) gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;
- h) è vietato l'uso di alluminio anodizzato.

**Il Resp. Del Procedimento**

*Geom. Francesco Della Vecchia*



**Il Responsabile Amministrativo**

*Arch. Dario DELLO BUONO*